

CIRCOLARE N. 6/E



Roma 19 febbraio 2015

Direzione Centrale Normativa

OGGETTO: Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione degli eventi Videoforum Italia Oggi, Telefisco Sole 24ore e Forum lavoro

INDICE

1	BLACK LIST.....	5
1.1	<i>Comunicazione Black list</i>	5
1.2	<i>Esonero dalla comunicazione</i>	5
2	CERTIFICAZIONE UNICA.....	6
2.1	<i>Assegni periodici corrisposti dal coniuge (Punto 5)</i>	6
2.2	<i>Contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse</i>	8
2.3	<i>Credito Bonus IRPEF</i>	10
2.4	<i>Criteri di spettanza del Bonus IRPEF</i>	10
2.5	<i>Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti</i>	11
2.6	<i>Erroneo/omesso invio della certificazione unica</i>	12
2.7	<i>Numero progressivo di certificazione</i>	13
2.8	<i>Termine di trasmissione</i>	14
2.9	<i>Trasmissione tardiva delle certificazioni uniche</i>	14
3	DICHIARAZIONE PRECOMPILATA.....	16
3.1	<i>Informazioni incomplete</i>	16
3.2	<i>Verifica della legittimazione a fruire di detrazioni e deduzioni</i>	17
4	DICHIARAZIONI D'INTENTO	17
4.1	<i>Disciplina transitoria</i>	17
4.2	<i>Operazioni straordinarie</i>	19
5	ENTI NON COMMERCIALI.....	20
5.1	<i>Detrazione spese di sponsorizzazione</i>	20
5.2	<i>Esclusione degli utili percepiti</i>	21
6	INVERSIONE CONTABILE PER IL SETTORE ENERGETICO.....	23
6.1	<i>Reverse charge per i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica e le garanzie di origine</i>	23
7	IRAP.....	24
7.1	<i>Contabilizzazione a conto economico del credito d'imposta ai fini della determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo</i>	24
8	IVA.....	25
8.1	<i>Aliquota applicabile alle prestazioni di accoglienza e pernottamento di turisti nelle unità da diporto</i>	25

8.2	<i>Modifica della richiesta di rimborso.....</i>	26
8.3	<i>Rimborsi IVA con obbligo di garanzia.....</i>	28
8.4	<i>Rimborsi Iva richiesti prima del 13/12/2014</i>	29
8.5	<i>Split payment e regimi speciali Iva</i>	30
8.6	<i>Split payment e regolarizzazioni</i>	31
8.7	<i>Split payment e ritenute.....</i>	32
9	NUOVO REGIME FORFETARIO DEI CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITA' D'IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI	33
9.1	<i>Accesso da parte dei contribuenti minimi</i>	33
9.2	<i>Adempimenti per l'accesso al nuovo regime forfetario</i>	33
9.3	<i>Accesso da parte dei contribuenti in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.....</i>	34
9.4	<i>Esportazioni</i>	35
9.5	<i>Iva indetraibile sui beni acquistati</i>	35
9.6	<i>Ricavi e coefficienti</i>	36
9.7	<i>Valore dei beni immateriali.....</i>	37
10	RAVVEDIMENTO OPEROSO	38
10.1	<i>Definizione delle violazioni già contestate.....</i>	38
10.2	<i>Modalità di applicazione delle nuove norme</i>	39
10.3	<i>Modalità pratiche.....</i>	40
10.4	<i>Possibilità di avvalersi del ravvedimento in caso di violazioni rilevate con procedure automatizzate e/o formali</i>	41
10.5	<i>Avvisi di recupero di crediti d'imposta e di irrogazione di sanzioni</i>	41
10.6	<i>Termine di regolarizzazione delle violazioni</i>	42
11	REDDITO D'IMPRESA.....	43
11.1	<i>Operazioni straordinarie.....</i>	43
11.2	<i>Detassazione delle plusvalenze</i>	44
11.3	<i>Società in perdita sistematica</i>	44
12	REDDITOMETRO	45
12.1	<i>Rilevanza della provvista costituita in annualità precedenti</i>	45
12.2	<i>Controllo sui dati relativi a premi assicurativi, mutui e contributi previdenziali comunicati per la pre-compilazione della dichiarazione</i>	46
13	SOCIETA' ESTINTE	47
13.1	<i>Ambito di applicazione della retroattività della norma sulle società estinte</i>	47

13.2	<i>Cancellazione dal registro delle imprese</i>	48
13.3	<i>Liquidazione e distribuzione di denaro ai soci</i>	49
13.4	<i>Notifica dell'accertamento</i>	50
13.5	<i>Responsabilità dei liquidatori</i>	51
13.6	<i>Società di persone</i>	52
13.7	<i>Titolarità del diritto al rimborso</i>	53
14	SOCIETA' IN PERDITA SISTEMICA	54
14.1	<i>Decorrenza</i>	54
15	VOLUNTARY DISCLOSURE	55
15.1	<i>Reati tributari e attività detenute in Paesi Black list</i>	55
15.2	<i>Violazioni in materia di monitoraggio fiscale</i>	56
15.3	<i>Identificazione dei "soggetti collegati"</i>	56
15.4	<i>Adesione alla procedura in caso di preventiva definizione dell'avviso di Accertamento</i>	57
15.5	<i>Attività detenute in Paesi Black list</i>	58

8.5 *Split payment e regimi speciali Iva*

Domanda

Si chiede conferma che le operazioni soggette a regimi speciali IVA che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura (es. regime del margine, agenzie di viaggio, regime di franchigia delle piccole imprese), pur in mancanza di espressa previsione normativa, devono ritenersi escluse dal meccanismo dello split payment.

Risposta

L'articolo 1, comma 629, lett. b), della Legge di stabilità 2015 ha introdotto l'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972, che dispone l'adozione del modello di scissione dei pagamenti, c.d. "split payment" per le operazioni effettuate nei confronti di determinati enti pubblici.

Secondo la nuova disposizione "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici interessati, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi...".

In base a questo meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Questi ultimi, infatti, devono emettere regolarmente la fattura con le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del DPR n. 633/1972, tra cui l'evidenziazione dell'imposta, apponendo l'annotazione "scissione dei pagamenti" sulla medesima.

Conseguentemente, il predetto meccanismo non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie.

8.6 Split payment e regolarizzazioni

Domanda

Nel caso in cui l'ente pubblico, in veste di soggetto passivo, riceva una fattura indicante l'IVA in misura inferiore a quella dovuta, è corretto ritenere che l'imposta indicata dal fornitore debba essere pagata ai sensi dell'articolo 17-ter, del DPR n. 633/72, mentre quella regolarizzata ai sensi dell'articolo 6, comma 8, D.lgs n. 471/97 debba essere corrisposta distintamente, con le modalità previste per tale regolarizzazione?

Risposta

Il meccanismo di scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972 prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.

Pertanto, fermo restando il versamento dell'imposta addebitata in fattura secondo le regole proprie dello split payment, nell'ipotesi in cui le pubbliche

amministrazioni ricevano una fattura indicante l'IVA in misura inferiore a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di un'attività commerciale, le stesse dovranno fare ricorso alla procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 6, comma 8, D.lgs n. 471/97 e, quindi, l'imposta oggetto di regolarizzazione dovrà essere corrisposta con le modalità previste da tale procedura.

8.7 Split payment e ritenute

Domanda

La norma sullo split payment esclude da questa modalità di versamento dell'Iva i compensi per prestazioni di servizi “assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito”. È giusto intendere che questa espressione si riferisce a ritenute, a titolo di acconto, da scomputare dalle imposte sul reddito del percipiente?

Risposta

La Legge di stabilità 2015 ha introdotto nel Decreto IVA il nuovo articolo 17 ter che, nel prevedere la particolare disciplina dello split payment, stabilisce espressamente che questa “*non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito*”. Si ritiene, pertanto, che il legislatore con l'espressione “*a titolo d'imposta sul reddito*” abbia voluto fare riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA